



LUIGI SABATINI Consulente del Lavoro - Revisore Legale
PIERLUIGI SABATINI Consulente del Lavoro – Tributarista
 Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379
www.studiosabatini.it

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: DECRETO BOLLETTE (conversione decreto energia)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 98 del 28 aprile 2022 il cd. Decreto bollette, la legge n. 34 del 27 aprile di conversione del decreto - legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Il provvedimento è in vigore dal 29 aprile 2022, in questa scheda riepiloghiamo le novità.

DECRETO BOLLETTE	
AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022	Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022: ◆ le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; ◆ le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
RIDUZIONE DELL'IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS	In deroga a quanto previsto dal Decreto IVA¹, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali², contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.  Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

¹ decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

² di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

	ALIQUOTA IVA GAS METANO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2022	5%	
RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS	Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute a: ◆ clienti domestici economicamente svantaggiati; ◆ clienti domestici in gravi condizioni di salute³; e la compensazione per la fornitura di gas naturale⁴ sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura.		
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE	Alle imprese c.d. energivore, cioè quelle a forte consumo di energia elettrica⁵, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse imprese auto-consumata nel secondo trimestre 2022⁶. In generale, il credito d'imposta: ◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione⁷; ◆ non vede applicati i limiti annuali in merito ✓ all'utilizzo dei crediti di imposta⁸, ✓ ai crediti e i contributi compensabili⁹; ◆ non concorre alla formazione ✓ del reddito d'impresa, né ✓ della base imponibile dell'IRAP; ◆ non rileva ai fini del rapporto degli interessi¹⁰.  Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Ciò a condizione che tale cumulo,		

³ di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008.

⁴ di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

⁵ di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017.

⁶ In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

⁷ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

⁸ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁹ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹⁰ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

	tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.		
CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE GASIVORE	Anche per le c.d. imprese gasivore, cioè quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Ciò avviene qualora il prezzo di riferimento del gas naturale¹¹ abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019. In generale, il credito d'imposta: ◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione¹²; ◆ non vede applicati i limiti annuali in merito ✓ all'utilizzo dei crediti di imposta¹³, ✓ ai crediti e i contributi compensabili¹⁴; ◆ non concorre alla formazione ✓ del reddito d'impresa, né ✓ della base imponibile dell'IRAP; ◆ non rileva ai fini del rapporto degli interessi¹⁵.  Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.		
INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO	Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, sono state messe a disposizione delle risorse¹⁶ per aumentare la deduzione forfettaria, per l'anno 2022, delle spese non documentate¹⁷. Inoltre, al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese: <table><tr><td>aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia</td></tr><tr><td>ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti</td></tr></table>	aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia	ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti
aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia			
ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti			

¹¹ calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME)

¹² ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

¹³ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

¹⁴ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹⁵ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

¹⁶ l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Per le medesime finalità l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

¹⁷ di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

	è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto, al netto dell'IVA, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.  In sede di conversione in legge del decreto, è stata estesa tale possibilità anche agli Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. Sulla stessa falsariga viene riconosciuto: <table border="1"><tr><td>alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia</td></tr><tr><td>esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto</td></tr></table> per l'anno 2022 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'IVA, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. In generale, entrambi i crediti d'imposta: ◆ sono utilizzabili esclusivamente in compensazione¹⁸; ◆ non vedono applicati i limiti annuali in merito ✓ all'utilizzo dei crediti di imposta¹⁹, ✓ ai crediti e i contributi compensabili²⁰; ◆ non concorrono alla formazione ✓ del reddito d'impresa, né ✓ della base imponibile dell'IRAP; ◆ non rilevano ai fini del rapporto degli interessi²¹.  I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Le disposizioni in merito ad entrambi i crediti d'imposta si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.	alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia	esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto
alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia			
esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto			
INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO	Sono destinati contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine . Inoltre, vengono prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini dei		

¹⁸ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

¹⁹ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

²⁰ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

²¹ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ITALIANO	versamenti tributari e contributivi dovuti ◆ dalle federazioni sportive nazionali, ◆ dagli enti di promozione sportiva ◆ e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano²² è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022. In sede di conversione è stato previsto che al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che 1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato 2. e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento²³ i termini di sospensione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche²⁴, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione ◆ entro il 31 agosto 2022 ◆ o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.
SOSTEGNO ALLE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE CONSEQUENTI AGLI AUMENTI DEI PREZZI DELL'ENERGIA	Viene così modificato il c.d. Decreto Liquidità²⁵: vengono estese al 30 giugno 2022 le agevolazioni previste in merito alle garanzie, così da sostenere le esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia²⁶ viene estesa al 30 giugno 2022 la possibilità di non pagare la commissione prevista sulle garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia²⁷

²² di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.

²³ ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020

²⁴ di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234

²⁵ decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.

²⁶ aggiungendo all'articolo 1, il comma 14-septies.

SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI	Si integra²⁸ il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. Questo nuovo comma in sostanza ritocca la definizione di sito dell'impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti. Inoltre, è stato previsto che: ♦ non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici. Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. ♦ in presenza dei vincoli di cui al periodo precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici. ♦ le disposizioni che consente la realizzazione degli impianti indicati in edilizia libera, si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. ♦ la procedura abilitativa semplificata si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale ♦ sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio
---	---

²⁷ modificando l'articolo 13, comma 1, lettera a).

²⁸ alla lettera a), l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2011

	◆ viene modificata la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico²⁹.
REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI	Si fa rientrare l'installazione delle pompe di calore a gas tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013, e pertanto è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione. Inoltre, le pompe di calore a gas comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (DPR n. 59/2009).
SEMPLIFICAZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FLOTTANTI	Viene stabilita l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata)³⁰ per l'attività di realizzazione e di esercizio di ◆ impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, ◆ collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione. Restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica e sono fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche³¹ a eccezione degli impianti installati ◆ in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico³² ◆ delle aree naturali protette³³ ◆ o di siti della Rete Natura 2000.
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E TERMICI SU AREE INDUSTRIALI	Viene previsto che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60% dell'area industriale di pertinenza. Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.
MISURE PER LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI ENERGETICI	Viene introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, escludendo l'allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. Inoltre, si consente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che 1. utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli

²⁹ di cui all'articolo 1, comma 2 quater del decreto-legge n. 7/2002

³⁰ disciplinata dall'articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011

³¹ di cui al Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)

³² di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004),

³³ istituite ai sensi della legge quadro n. 394/1991,

	impianti a fonti rinnovabili 2. e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l'accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).								
REGOLAMENTAZIONE DELLO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO IN AREA AGRICOLA	Sono introdotte deroghe alla norma³⁴ che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER). In particolare: ◆ le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10% di copertura della superficie agricola ai fini dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agrovoltaiici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. ◆ Sono ammessi agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi. Inoltre, si dispone che le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.								
SEMPLIFICAZIONE PER IMPIANTI RINNOVABILI IN AREE IDONEE	Sono state introdotte semplificazioni per impianti rinnovabili in aree idonee: ◆ Sono inserite le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiata ◆ Si integra l'elencazione delle aree idonee individuate ope legis ◆ Si interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).								
CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD	Alle imprese che effettuano investimenti nelle seguenti Regioni: <table><tr><td>Abruzzo</td></tr><tr><td>Basilicata</td></tr><tr><td>Calabria</td></tr><tr><td>Campania</td></tr><tr><td>Molise</td></tr><tr><td>Puglia</td></tr><tr><td>Sardegna</td></tr><tr><td>Sicilia</td></tr></table> volti a ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche tramite la realizzazione di	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia
Abruzzo									
Basilicata									
Calabria									
Campania									
Molise									
Puglia									
Sardegna									
Sicilia									

³⁴ contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012)

	sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 31 dicembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta: ♦ è consentito nella misura massima prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; ♦ è utilizzabile esclusivamente in compensazione³⁵; ♦ non vede applicati i limiti annuali in merito ✓ all'utilizzo dei crediti di imposta³⁶, ✓ ai crediti e i contributi compensabili³⁷; ♦ non concorre alla formazione ✓ del reddito d'impresa, né ✓ della base imponibile dell'IRAP; ♦ non rileva ai fini del rapporto degli interessi³⁸.  Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per: <table><tr><td>conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e</td></tr><tr><td>per l'auto produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive</td></tr></table>  L'agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato "de minimis".	conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e	per l'auto produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive
conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e			
per l'auto produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive			
CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI INCREMENTALI EFFETTUATI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE SULLA STAMPA	È introdotto a partire dal 2023, a regime , una nuova disciplina per la concessione del credito d'imposta prevista per gli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica , escludendo dal perimetro del credito d'imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali cui è tuttavia destinata un corrispondente quota di risorse a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Viene conseguentemente abrogata la precedente disciplina del credito d'imposta per l'anno 2023.		
SUPERBONUS 110% IMPIANTI GEOTERMICI	Viene ampliato il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del c.d. "Superbonus 110%" , facendo rientrare tra le spese sostenute a cui si applica		

³⁵ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

³⁶ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

³⁷ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

³⁸ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

	la detrazione anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per i relativi impianti .
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI	Con una disposizione molto attesa dagli operatori sono stati riaperti ³⁹ i termini per la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. La facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati va esercitata mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata al 14%, venendo prevista la possibilità di effettuare: ◆ il versamento dell'imposta sostitutiva ✓ entro il 15 novembre 2022, in rata unica, ✓ con rateizzazione, fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data; ◆ la redazione e il giuramento della perizia entro lo stesso 15 novembre 2022.
CESSIONE DEL CREDITO	Si eleva da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai crediti di imposta edilizi. Con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente. Entrando nel merito, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un'ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Le norme si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA PER SOGGETTI IRES E PARTITE IVA	Per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA , che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022 .
DISPOSIZIONI URGENTI PER SITUAZIONI DI CRISI INTERNAZIONALE	Fino al 31 dicembre 2022 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro gli atti di registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina.

³⁹ modificando l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE	Viene previsto che la deduzione della quota del 12% dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'IRES e dell'IRAP ⁴⁰ , per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è differita , in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi .
---------------------------------	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti



LUIGI SABATINI Consulente del Lavoro - Revisore Legale
PIERLUIGI SABATINI Consulente del Lavoro – Tributarista
Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379
www.studiosabatini.it

⁴⁰ rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
